



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 345 del 2.11.2021 del Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Determina a contrarre per il Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola Periodo Novembre 2021-Gennaio 2022- Impegno somme e affidamento servizio- Schema di Convenzione . **Codice CIG: Z50339E832**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 158 del 22.10.2021 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie;

- L'art.13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- l'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;
- la Regione Sicilia, con la legge 18 aprile 1981 n. 68 e successiva del 28 marzo 1986 n.16, ha attribuito ai Comuni compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare scolastica e sociale, anche con l'impiego di organismi sociali non profit, ad integrazione dei servizi di cura e di riabilitazione approntati dai servizi sanitari;
- in tale contesto l'art. 10 della superiore legge 68/81, fa espresso carico ai Comuni, singoli o associati di promuovere l'inserimento degli alunni con handicap nelle istituzioni educative e scolastiche, anche mediante l'assegnazione di personale dotato di specifica preparazione, addetto all'assistenza igienico personale in aiuto a soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri, nella misura di una unità ogni 4/5 soggetti;

- tale previsione ha trovato conferma nella legge quadro 5 agosto 1992, n. 104 recante disposizioni per l'Assistenza e l'integrazione delle persone disabili, laddove si sancisce, in modo inequivocabile che la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado non può in alcun modo essere impedita da difficoltà di apprendimento o da disabilità connessa all'handicap;

Rilevato pertanto che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2021/2022 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 7242 del 29.09.2021 per n. 6 minori di cui 2 frequentanti la 1° classe della scuola primaria, n. 1 minore frequentante la 3° classe della scuola primaria, n. 2 minori frequentanti la classe IV della scuola primaria e n. 1 minore frequentante la classe I° della scuola secondaria di I grado ;

Atteso che viene sottolineato che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica o sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Preso atto che:

Il distretto Socio Sanitario ha trasmesso l'elenco delle cooperative accreditate per lo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione;

Atteso che l'anno scolastico è iniziato e pertanto si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito procedendo all'affidamento alla Associazione Ialite Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, P.I. n. 04033900871 che si è resa disponibile a erogare il servizio a fronte del pagamento per un

importo unitario pari a € 15,00 l'ora per 30 ore settimanali come da nota asseverata al prot. n. 8026 del 27.10.2021;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro";

Preso atto che trattasi, comunque, di appalto di servizi sotto soglia per il quale la normativa richiamata consente l'affidamento diretto;

Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la determina sindacale n.10 del 7.10.2021 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Viste : Legge Regionale n. 15/2004; Legge Regionale n. 24/2016

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. **Di imputare** la spesa di Euro 4.000,00, a carico del bilancio comunale anno 2021, e Euro 11.000,00 a carico del bilancio comunale 2022 giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
3. **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on line ai sensi del D.Lgs n.33/2013;
4. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
5. **Di affidare**, per le motivazioni che precedono svolgimento del servizio di assistenza Associazione Ialite Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, P.I. n. 04033900871 per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora;
6. **Dispone** la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 15.000,00

sui seguenti codici e numeri:

| | |
|--|---|
| <u>2021</u> Codice <u>12.04.01.04.02.09.959</u> | <u>2022</u> Codice <u>12.04.1.03.02.99.959</u> |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>ing. 186</u> | Intervento _____ |

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Email: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO

“Assistenza specialistica ai portatori di handicap per n. 6 alunni diversamente abili – anno scolastico 2021-2022” - CIG: Z50339E832

L'anno 2021 addì _____ del mese di Novembre tra l'Associazione Ialite Onlus con sede legale in Viale S. Andrea n.56, Maniace (CT) P.IVA: 04033900871, rappresentata da Ciancio Todaro Orietta nata a Bronte (CT) il 03.08.1973, , CF: CNCR773M43B202D, nella qualità di: Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione/ Cooperativa

E

Il Comune di S. Alessio Siculo, P.I: 00347890832, rappresentato da Caterina Quacquaro nata a Messina il 06.03.1975, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, giusta determina sindacale n.10 del 07.10.2021;

PREMESSO

-che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2021/2022 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 7242 del 29.09.2021 per n. 6 minori di cui 2 frequentanti la 1° classe della scuola primaria, n. 1 minore frequentante la 3° classe della scuola primaria, n. 2 minori frequentanti la classe IV della scuola primaria e n. 1 minore frequentante la classe I° della scuola secondaria di I grado. ;

Atteso che viene sottolineato che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica o sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Vista la deliberazione di G.M. n. 158 del 22.10.2021 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie;

Visti: il Decreto Legislativo n.66/2017, il D.P.R. n. 616/1977, la L.R. n. 16/86, la L.R. n. 22/86, la L.R. n. 104/92, la L.R. n. 23/98, la Legge n. 328/2000;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Viste : Legge Regionale n. 15/2004; Legge Regionale n. 24/2016

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART.2

Oggetto e finalità della Convenzione

La Cooperativa è disposta e si impegna a prestare il seguente servizio inerente tale finalità:

“ Servizio di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2021/2022 per n. 6 minori di cui 2 frequentanti la 1° classe della scuola primaria, n. 1 minore frequentante la 3° classe della scuola primaria, n. 2 minori frequentanti la classe IV della scuola primaria e n. 1 minore frequentante la classe 1° della scuola secondaria di I grado, presso il plesso scolastico ubicato in via maresciallo A.Altadonna di S.Alessio Siculo.“La Cooperativa svolgerà il suindicato servizio, sulla base di un piano programmatico concordato tra le parti, comunque aggiornabile, tenendo conto delle reciproche esigenze di ogni utente.

ART. 3

Modalità e durata del servizio

La Cooperativa, per l'espletamento del servizio, di che trattasi, dovrà reclutare nei modi e nei tempi richiesti:
n. 2 Operatori con qualifica e mansione: assistente igienico personale specialistica per soggetti portatori di handicap o titolo equipollente;

Ore settimanali di lavoro per complessive 30 ore distribuite in base alle esigenze degli utenti. Ore giornaliere di lavoro: da espletare da lunedì a venerdì secondo le esigenze degli utenti ed il calendario scolastico;

CCNL vigente –Cooperative Sociali

Il servizio verrà svolto a decorrere dalla stipula della convenzione fino al 30/06/2022.

Alla firma della presente convenzione la Cooperativa è tenuta ad esibire l'elenco nominativo degli operatori impegnati nel servizio con i relativi titoli professionali.

L'affidataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi, in caso di assenza e/o impedimento di un operatore, è tenuta ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno successivo.

Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio "de quo" devono assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

ART. 4

Corrispettivo economico

Il corrispettivo da riconoscere alla Cooperativa è di € 15,00 comprensiva di Iva al 5% (tariffa oraria) (Ogni interruzione delle attività scolastiche per vacanze Natalizie, Pasquali o altro darà corso alla sospensione del servizio che verrà espletato nei soli giorni di effettive lezioni esclusi il sabato e le festività previste per legge).

ART. 5

Modalità di pagamento

Le somme dovute alla Cooperativa verranno versate sul conto dedicato, acceso, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (art.25 del DL.n.66/2014), previa effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti e previo accertamento da parte del Comune, della regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati (Dure);

La somma mensile da liquidare verrà commisurata al numero di ore di servizio effettivamente prestate da ogni operatore, secondo il costo orario indicato nel preventivo- offerta.

ART. 6

Durata della Convenzione

La presente convenzione durerà fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, come da calendario scolastico e può essere prorogata sulla base di un provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale, con il reperimento delle risorse economiche necessarie. In caso di proroga non possono essere introdotte nuove condizioni.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, ai sensi dell'art.1453 cc., l'A.C. ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

Nell'eventualità che il servizio di assistenza igienico specialistica (n.6 alunni) venga gestito da altro Ente, cesseranno gli effetti della presente convenzione e la Cooperativa non avrà nulla a che pretendere.

ART. 7

Rispetto normativa

La cooperativa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso gli operatori impiegati nel servizio di assistenza, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Dovrà rispettare il CCNL- Cooperative Sociali del 16/12/2011 e smi, la tutela dell'integrità e la salute dei lavoratori, con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione Comunale, assumendosi ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge, a causa dell'espletamento dei servizi.

La Cooperativa appaltatrice si obbliga a rispettare ai sensi del DPR n.62/2013, il codice di comportamento dell'Ente, approvato con deliberazioni di GM: n.1 del 23/01/2014 - n.17 del 27/04/2016 e si impegna a consegnarne copia a ciascun operatore impegnato nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di rispettarlo.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione la violazione degli obblighi di comportamento indicati nel codice.

Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 e smi, l'appaltatore si obbliga ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti della Cooperativa appaltatrice.

ART 8

Controlli e verifiche

Al fine di verificare il regolare espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, nonché l'efficacia e l'efficienza nella gestione, è facoltà del Comune di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio reso.

ART.9

Decadenza della convenzione

Sarà disposta la decadenza della convenzione in caso di:

- Sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del decreto legislativo n.50/2016;
- Inadempimento grave relativo agli obblighi da rispettare e alle prestazioni da fornire. In ragione della gravità delle inadempienze e/o irregolarità rilevate, il Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare tramite pec. La cooperativa può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla Cooperativa qualunque ulteriore ricorso.

Art.10

Consegna anticipata

Indipendentemente dalla formalizzazione della presente convenzione, sarà facoltà dell'A.C. con apposito provvedimento dirigenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, richiedere alla cooperativa l'immediato inizio del servizio per le ragioni di pubblico interesse ad esso connesse.

ART 11

Disposizioni finali

Con la stipula della presente Convenzione, la Cooperativa aggiudicataria del servizio accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in essa previste.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile. La Cooperativa acconsente al trattamento dei dati, nel rispetto del regolamento UE 2016/679

ART. 12

Foro competente

Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione delle clausole della presente convenzione, che non sia possibile definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art.13

Deposito

Le dichiarazioni prodotte dalla Cooperativa ed inerenti il preventivo- offerta formulato, sono depositate agli atti dell'Ufficio Segreteria.

La Convenzione si compone di n.13 articoli.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE CONVENZIONE:

PREVENTIVO-OFFERTA presentato dalla Associazione in data 27 ottobre 2021 n/prot 8026;
ELENCO DEGLI OPERATORI RICHIESTI(N.2) con la qualifica di "assistente igienico personale specialistica" e i relativi titoli professionali;
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e smi;
MODELLO TRACCIABILITA' sui flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e smi.

Per il Comune

Per la Cooperativa